

---

**D.M. 19 giugno 2003, n. 179 <sup>(1)</sup>.**

Regolamento recante la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva.

-----  
<sup>(1)</sup> Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 luglio 2003, n. 166.

---

*(estratto)*

---

*(omissis)*

*11. Verifica delle ricevute di partecipazione.*

1. La ricevuta di partecipazione, in originale ed integra in ogni sua parte, costituisce l'unico titolo al portatore valido per la riscossione dei premi, solo a seguito di avvenuta verifica. Il concessionario verifica, attraverso i punti di vendita con esso collegati e attraverso la propria organizzazione, nei casi di premi superiori a 3.000,00 (tremila/00) euro, l'eventuale non contraffazione materiale della ricevuta di partecipazione; il totalizzatore nazionale ne verifica i dati identificativi in essa contenuti.

-----  
*12. Modalità di pagamento delle vincite.*

1. I concessionari pagano le vincite di propria competenza secondo le modalità previste dagli articoli 13, 14 e 15 <sup>(6)</sup>.

2. Il concessionario è tenuto a custodire le ricevute di partecipazione vincenti e pagate, direttamente ovvero per il tramite dei punti di vendita collegati, per un periodo di 5 anni.

-----  
<sup>(6)</sup> Comma così modificato dall'art. 1, [D.M. 5 agosto 2004, n. 228](#) (Gazz. Uff. 4 settembre 2004, n. 208, S.O.). L'art. 2 dello stesso decreto ha così disposto: «Art. 2. - 1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.».

---

*13. Modalità di pagamento delle vincite di importo fino a 3.000,00 euro.*

1. I possessori di ricevute di partecipazione vincenti premi di importo fino a 3.000,00 euro, possono recarsi, a partire dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi, oltre che presso il punto di vendita nel quale hanno effettuato la giocata, anche presso qualsiasi altro punto di vendita collegato con il medesimo concessionario per riscuotere, previa verifica della ricevuta stessa, secondo le modalità previste dall'articolo 11, il pagamento del premio in contanti <sup>(7)</sup>.

2. Sulla ricevuta di partecipazione è indicato il concessionario cui è collegato il punto di vendita che ha emesso la ricevuta; presso ogni singolo punto di vendita è pubblicizzato il concessionario con cui esso è collegato.

-----  
(7) Comma così modificato dall'art. 1, [D.M. 5 agosto 2004, n. 228](#) (Gazz. Uff. 4 settembre 2004, n. 208, S.O.). L'art. 2 dello stesso decreto ha così disposto: «Art. 2. - 1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.».

---

**14. Modalità di pagamento delle vincite di importo superiore a 3.000,00 euro e fino a 100.000,00 euro.**

1. Il pagamento delle vincite di importo superiore a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000,00 euro può avvenire attraverso due distinte modalità:

a) entro 45 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi, i possessori di ricevute di partecipazione vincenti premi di importo superiore a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi presso un qualsiasi sportello degli istituti di credito convenzionati, il cui elenco è pubblicato sul sito internet [www.aams.it](http://www.aams.it), per la riscossione del premio. Il pagamento avviene, a seguito di invio al concessionario interessato, da parte dell'istituto di credito cui è stata presentata la ricevuta di partecipazione, della ricevuta stessa e previa verifica secondo le modalità previste dall'articolo 11, mediante accredito, da parte dell'istituto di credito cui è stata presentata la ricevuta di partecipazione, sul conto corrente bancario del vincitore oppure in contanti, presso il medesimo sportello bancario di presentazione della ricevuta <sup>(8)</sup>;

b) entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi, i possessori di ricevute di partecipazione vincenti premi di importo superiore a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi presso i punti di pagamento dei premi per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalità previste dall'articolo 11. Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del vincitore, attraverso accredito sul conto corrente bancario del vincitore stesso, oppure mediante emissione di assegno circolare od in contanti <sup>(9)</sup>.

2. I premi di cui al comma 1 sono pagati agli aventi diritto entro il termine di 20 giorni dalla data di presentazione della ricevuta, nel caso di cui alla lettera a), ed entro il termine di 14 giorni dalla data di presentazione della ricevuta, nel caso di cui alla lettera b).

-----  
(8) Lettera così modificata dall'art. 1, [D.M. 5 agosto 2004, n. 228](#) (Gazz. Uff. 4 settembre 2004, n. 208, S.O.). L'art. 2 dello stesso decreto ha così disposto: «Art. 2. - 1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.».

[\(9\)](#) Lettera così modificata dall'art. 1, [D.M. 5 agosto 2004, n. 228](#) (Gazz. Uff. 4 settembre 2004, n. 208, S.O.). L'art. 2 dello stesso decreto ha così disposto: «Art. 2. - 1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.».

---

**15. Modalità di pagamento delle vincite di importo superiore a 100.000,00 euro.**

1. Il pagamento delle vincite di importo superiore a 100.000,00 euro può avvenire attraverso due distinte modalità:

a) entro 30 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi, i possessori di ricevute di partecipazione vincenti premi di importo superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi presso un qualsiasi sportello degli istituti di credito convenzionati, il cui elenco è pubblicato sul sito internet [www.aams.it](http://www.aams.it), per la riscossione del premio. Il pagamento avviene, a seguito di invio al concessionario interessato, da parte dell'istituto di credito cui è stata presentata la ricevuta di partecipazione, della ricevuta stessa e previa verifica secondo le modalità previste dall'articolo 11, mediante accredito, da parte dell'istituto di credito cui è stata presentata la ricevuta di partecipazione, sul conto corrente bancario del vincitore oppure in contanti, presso il medesimo sportello bancario di presentazione della ricevuta [\(10\)](#);

b) entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi, i possessori di ricevute di partecipazione vincenti premi di importo superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi presso i punti di pagamento dei premi per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalità previste dall'articolo 11. Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del vincitore, attraverso accredito sul conto corrente bancario del vincitore stesso, oppure mediante emissione di assegno circolare od in contanti [\(11\)](#).

2. I premi di cui al comma 1 sono pagati agli aventi diritto entro il termine di 23 giorni dalla data di presentazione della ricevuta, nel caso di cui alla lettera a), ed entro il termine di 14 giorni dalla data di presentazione della ricevuta, nel caso di cui alla lettera b).

-----  
[\(10\)](#) Lettera così modificata dall'art. 1, [D.M. 5 agosto 2004, n. 228](#) (Gazz. Uff. 4 settembre 2004, n. 208, S.O.). L'art. 2 dello stesso decreto ha così disposto: «Art. 2. - 1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.».

[\(11\)](#) Lettera così modificata dall'art. 1, [D.M. 5 agosto 2004, n. 228](#) (Gazz. Uff. 4 settembre 2004, n. 208, S.O.). L'art. 2 dello stesso decreto ha così disposto: «Art. 2. - 1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base

sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.»

---

**16. Versamenti al concessionario per il pagamento delle vincite.**

1. Sulla base delle informazioni ricevute dal totalizzatore nazionale relativamente agli importi corrispondenti alle ricevute di partecipazione vincenti verificate dal singolo concessionario, nonché del saldo settimanale, sono effettuati i versamenti, sui conti correnti comunicati ad AAMS dallo stesso concessionario all'inizio dell'attività oggetto della concessione ed ad esso intestati, dell'importo complessivo dei premi di cui agli articoli 14 e 15 e del saldo settimanale. Il concessionario provvede al versamento dei premi a ciascun vincitore con le modalità indicate dallo stesso, entro e non oltre i termini di cui agli articoli 14 e 15 <sup>(12)</sup>.

-----  
<sup>(12)</sup> Comma così sostituito dall'art. 1, [D.M. 5 agosto 2004, n. 228](#) (Gazz. Uff. 4 settembre 2004, n. 208, S.O.). L'art. 2 dello stesso decreto ha così disposto: «Art. 2. - 1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.»

---

**17. Termini di decadenza.**

1. Ferma la sussistenza del credito maturato i vincitori decadono dal diritto alla riscossione dei premi presso i punti di vendita e gli sportelli nel caso in cui la verifica della ricevuta di partecipazione non è effettuata, secondo le modalità di cui all'articolo 11, nel termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del bollettino ufficiale degli esiti dei concorsi <sup>(13)</sup>.

-----  
<sup>(13)</sup> Comma così modificato dall'art. 1, [D.M. 5 agosto 2004, n. 228](#) (Gazz. Uff. 4 settembre 2004, n. 208, S.O.). L'art. 2 dello stesso decreto ha così disposto: «Art. 2. - 1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.»

**(omissis)**

---

